

REFERENDUM NAZIONALE - 3 Giugno 1990 -

QUESITO 1):

"Volete voi l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: "dell'art. 18 e" della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivitaa' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"

Con ordinanza in data 21.05.1990, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28.05.1990, l'Ufficio Centrale per i Referendum, presso la Corte di Cassazione, ha dichiarato a norma dell'art. 39 della legge 25.05.1970, n. 352, che non hanno piu' corso le operazioni relative al Referendum Popolare di cui sopra, indetto con DPR 26.03.1 990, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31.03.1990.

REFERENDUM NAZIONALE - 3 Giugno 1990 -

QUESITO 2):

"Volete voi l'abrogazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole: "ai sensi del successivo art. 12"; art. 3, secondo comma: "E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge."; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma: "E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); calandro (*Anthus campestris*); prispolone (*Anthus trivialis*); merlo (*Turdus merula*); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (*Passer Italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Capella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); chiurlo (*Numenius arquata*); pittima minore (*Limosa lapponica*); pettegola (*Tringa totanus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*); combattente (*Philomachus pugnax*); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepore comune (*Lepus europaeus*); lepore sarda (*Lepus capensis*); lepore bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); pispola (*Anthus pratensis*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frosone (*Coccyzoides coccyzoides*); strillozzo (*Emberiza calandra*); colino della Virginia; verdone (*Chloris chloris*); fanello (*Corduelis cannabina*); spioncello (*Anthus spinoletta*); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo; cappelaccia (*Galerida cristata*); tottavilla (*Lullula arborea*); allodola (*Alauda arvensis*); cesena (*Turdus pilaris*); toro bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale." e terzo comma: "Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all' art. 4"; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma:

REFERENDUM NAZIONALE - 3 Giugno 1990 -

"Le regioni, sentito l'Istituto Nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare i periodi di cui all'art. 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'art. 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti nonche' per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse." e quarto comma: "Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma, limitatamente alle parole: "e dalle attivita' venatorie", nonche' alle parole: "al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 24 della presente legge." e secondo comma, limitatamente alle parole: "e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute piu' rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma: "Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché' posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalita' ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'art. 4.", quarto comma: "Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali gia' riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sesto comma: Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'art. 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso." e settimo comma: "E' vietata l'iscrizione a piu' di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37?

ELETTORI ISCRITTI	:	M.	51.255	VOTANTI	M.	24.780	%	48,35	NON VOTANTI	M.	26.475	%	51,65
- Sezioni n. 200	:	F.	56.021	VOTANTI	F.	26.796	%	47,83	NON VOTANTI	F.	29.225	%	52,17
		T.	107.276	TOTALE	N.	51.576	%	48,08	TOTALE		55.700	%	51,92

REFERENDUM NAZIONALE - 3 Giugno 1990 -

R I S U L T A T I:

Favorevoli (SI)	N. 47.000	percentuale voti 91,13 %	Voti validi 94,55 %
Non favorevoli (NO)	N. 2.707	percentuale voti 5,25 %	Voti validi 5,45 %
	-----	-----	-----
Totale voti validi	N. 49.707	percentuale voti 96,38 %	100,00 %
Totale schede bianche	N. 1.248	percentuale voti 2,42 %	
Totale schede nulle	N. 621	percentuale voti 1,20 %	
	-----	-----	
Totale votanti	N. 51.576	percentuale voti 100,00 %	

N.B. La proposta soggetta a Referendum abrogativo non e' stata approvata in quanto alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli Elettori.

REFERENDUM NAZIONALE - 3 Giugno 1990 -

QUESITO 3):

"Volete voi l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto 16.3.1942, n. 262, comma primo: "Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano coltura in atto suscettibili di danno." e comma secondo: "Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'?"

ELETTORI ISCRITTI	:	M.	51.255	VOTANTI	M.	24.804	%	48,39	NON VOTANTI	M.	26.451	%	51,61
		F.	56.021	VOTANTI	F.	26.805	%	47,85	NON VOTANTI	F.	29.216	%	52,15
		T.	107.276	TOTALE	N.	51.609	%	48,11	TOTALE	N.	55.667	%	51,89

R I S U L T A T I:

Favorevoli	(SI)	N. 47.127	percentuale voti	91,31 %	Voti validi	94,35 %
Non favorevoli	(NO)	N. 2.822	percentuale voti	5,47 %	Voti validi	5,65 %
Totale voti validi		N. 49.949	percentuale voti	96,78 %	100,00	
Totale schede bianche		N. 1.067	percentuale voti	2,07 %		
Totale schede nulle		N. 593	percentuale voti	1,15 %		
Totale votanti		N. 51.609	percentuale voti	100,00 %		

N.B. La proposta soggetta a Referendum abrogativo non e' stata approvata in quanto alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli Elettori.

REFERENDUM NAZIONALE - 3 Giugno 1990 -

QUESITO 4):

"Volete voi l'abrogazione dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", limitatamente alla seconda parte della lettera h) che reca il seguente testo: "Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo."?

ELETTORI ISCRITTI	:	M.	51.255	VOTANTI	M.	25.004	%	48,78	NON VOTANTI	M.	26.251	%	51,22
- Sezioni n. 200	:	F.	56.021	VOTANTI	F.	26.898	%	48,01	NON VOTANTI	F.	29.123	%	51,99
		T.	107.276	TOTALE N.		51.902	%	48,38	TOTALE		55.374	%	51,62

R I S U L T A T I:

Favorevoli	(SI)	N.	48.890	percentuale voti	94,19 %	Voti validi	96,32 %
Non favorevoli	(NO)	N.	1.866	percentuale voti	3,60 %	Voti validi	3,68 %
		<hr/>					
Totale voti validi		N.	50.756	percentuale voti	97,79 %		
Totale schede bianche		N.	686	percentuale voti	1,32 %		
Totale schede nulle		N.	460	percentuale voti	0,89 %		
		<hr/>					
Totale votanti		N.	51.902	percentuale voti	100,00 %		

N.B. La proposta soggetta a Referendum abrogativo non e' stata approvata in quanto alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli Elettori.